SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141º — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2000.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 maggio 2000.

Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali. Pag. 26

Ministero della sanità

DECRETO 23 febbraio 2000.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 2000 . . . . Pag. 26

DECRETO 30 marzo 2000.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina della provincia di Frosinone . . Pag. 29

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 12 maggio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 29

DECRETO 12 maggio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «PAI - Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 31

Ministero dell'ambiente

DECRETO 29 maggio 2000.

Prosecuzione dell'iniziativa «Domeniche ecologiche». Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000.

Disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata e velocizzazione dei contratti d'area. (Deliberazione n. 31/2000) . . . . Pag. 37

CIRCOLARI

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

CIRCOLARE 24 maggio 2000, n. **AIPA/CR/23.**

Qualificazione dei «gruppi di monitoraggio» interni alla pubblica amministrazione, ai sensi della circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998 . . . . Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 30 maggio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 39

Ministero dell'interno: Modificazioni allo statuto della «Fondazione internazionale ricerche e metodologie medico-chirurgiche, organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma . . . . Pag. 40

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Comunicato concernente la deliberazione 26 febbraio 1998 in materia di prezzo medio europeo dei farmaci . Pag. 40

Banca d'Italia: Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Murchio Sim & Co S.p.a., in Milano. Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 2000.

Programma di revisione per il biennio 2000-2001 di medicinali registrati da più di 10 anni ai sensi dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

00A5770

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2000.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) è deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, recante il testo dello statuto dell'Unioncamere, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 gennaio 1995, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, recanti modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto;

Vista la deliberazione n. 6 del 3 dicembre 1999 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni indispensabili per l'adeguamento dell'ordinamento dell'Ente alle novità legislative introdotte dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la deliberazione n. 6 del 3 dicembre 1999 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata è allegato al presente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

ALLEGATO

STATUTO UNIONCAMERE

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE

1. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1954 n. 709 ed esercita in regime di autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dalle altre leggi.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente Assessore regionale.

3. Possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

Articolo 2

SCOPI

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'articolo 1 comma 4 lettera d) della legge 15 marzo 1997 n. 59 - e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete .

2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonchè mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche.

3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle Camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio Italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme

associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri paesi.

4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee di azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell' Unione europea, che quale titolare degli interventi.

5. L'Unioncamere, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche;

d) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le Camere di Commercio e le categorie;

e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.

6. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonchè ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE

Articolo 3

ORGANI

1. Sono organi dell'Unioncamere:

- l'Assemblea;
- il consiglio;
- il comitato di presidenza;
- il presidente;
- il collegio dei revisori.

2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in carica due anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori è disciplinata dall'articolo 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.

3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del Codice Civile.

Articolo 4

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dell'Unioncamere è composta dai presidenti delle Camere di commercio e dall'Assessore competente della Regione Valle d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'articolo 1, secondo comma.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente di una Camera di commercio partecipa alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a ciò espressamente delegato.

3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti di altra Camera; in ogni caso, nessun delegato votante può rappresentare più di tre Camere, compresa la propria. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.

4. Spetta all'Assemblea:

a) definire su base biennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

b) definire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Unioncamere;

c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine di ogni esercizio sul programma annuale di attività;

d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di commercio;

f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e con le modalità di cui all'articolo 11 del presente Statuto;

g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare;

h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato e del Ministro del Tesoro.

Articolo 5

CONSIGLIO

1. Il consiglio dell'Unioncamere è composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna Unione regionale delle

Camere di commercio o dal relativo delegato per il biennio di carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'Assemblea al proprio interno.

2. Per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è chiamato a far parte il competente Assessore regionale o suo delegato.

3. Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.

4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.

5. Spetta al consiglio:

a) proporre all'Assemblea le strategie e le linee di sviluppo biennale del sistema camerale;
b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
d) approvare le variazioni di bilancio;
e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'Assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse;
f) deliberare sulle materie di cui all'articolo 2 comma 2 e sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonchè approvare

le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere **con apposito Regolamento di amministrazione e contabilità**;

g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'articolo 18 comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed esprimere il parere previsto dallo stesso articolo 18, comma 3;

h) istituire la sezione separata di cui all'articolo 1 comma terzo deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;

i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri;

l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.

6. Il consiglio può delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere b), f), h).

Articolo 6

COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, nonché da quattro membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non più di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purchè inferiore a dodici mesi.

2. Il comitato di presidenza:

a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Assemblea e dal Consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attività;

b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio;

c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti;

d) **approva, secondo i criteri di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, il Regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, i procedimenti di selezione del personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalità di preposizione ad esse, nonché definisce i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo dell'attività e delle prestazioni** ;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, **secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal Regolamento di organizzazione degli uffici**;

f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi;

g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.

3. Il comitato di presidenza **impartisce le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma del decreto legislativo n.396/1997,** tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente, **con riguardo alle qualifiche non dirigenziali.**

4. **L'attività di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere è esercitata dal comitato di presidenza con gli strumenti e le modalità contemplate dal Regolamento previsto dal precedente comma 2, lettera d).**

5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza **e, in particolare, decidere sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema camerale verso l'esterno.**

6. Il comitato di presidenza può istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal

presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonché su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia.

7. Il comitato di presidenza può delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma 5.

Articolo 7

PRESIDENTE

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 4 lettera b), nonchè quelli di cui all'articolo 6 ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali.

2. Adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'articolo 5, comma 5 lettere b), d), f) - limitatamente agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare - dall'articolo 6, comma 2 lettere c), f) - con

esclusione della istituzione di uffici distaccati - e dal comma 5 dello stesso articolo.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente espressamente delegato.

4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare la trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di presidenza o del consiglio.

5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 2.

Articolo 8

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'Industria e un effettivo del Ministro del Tesoro.

2. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea.

3. Il collegio dei revisori **esercita in via esclusiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile verificando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa,** vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399 comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407, del Codice Civile. **I componenti designati dalle amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti dall'Assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.**

Articolo 9

SEGRETARIO GENERALE

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 3, adotta tutti gli altri atti di organizzazione riservati - dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - all'ambito di autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

Articolo 10

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONCAMERE

1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'articolo 6 comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonchè di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. **Il Regolamento di organizzazione degli uffici previsto dal precedente articolo 6 disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull'andamento dell'attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del Segretario Generale sui dirigenti e del Comitato di presidenza sul Segretario Generale.**

3. **Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente. La stipula del contratto collettivo è disciplinata dal decreto legislativo n.396 del 1997.**

TITOLO III

PROCEDURE

Articolo 11

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti, salvo quelle

dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.

2. Quando è chiamata a deliberare sullo Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Le deleghe di cui all'articolo 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per la cooptazione in consiglio del membro scelto fuori dell'ambito dei presidenti camerali.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è la sede della Camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni.
6. Il consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
8. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

9. Le riunioni degli Organi collegiali, ad eccezione dell'Assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 12

RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'Assemblea a carico delle Camere di commercio e del competente Assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti camerali;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione Europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale di intervento a favore delle singole Camere di commercio e delle loro forme associative e articolazioni funzionali, della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per il tramite del competente Assessorato e delle Camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a regolamento approvato dal consiglio.

3. Il fondo può, altresì, operare a favore delle Camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'articolo 1.

4. Presso l'Unioncamere è istituito un fondo di perequazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580. Le modalità di gestione e amministrazione del fondo sono definite dal consiglio.

Articolo 13

CONTROLLI

1. La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei Conti nella forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'articolo 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero dell'industria i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, **il regolamento di amministrazione e contabilità, il quale è approvato di concerto con il Ministro del Tesoro**, nonchè i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e la istituzione di aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Articolo 14

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

Articolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 7 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

2. Le modifiche relative al periodo di durata degli organi e ai limiti alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche relative alla agennaio 1998 o dal giorno indicato nel comma precedente, se successivo a tale data.

3. **Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'articolo 8, relative al requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili, si applicano dal 30 giugno 2001.**

00A6455

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2000.

Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal 1º novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1999, 23 febbraio 2000 e 17 marzo 2000 con i quali le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ridotte fino al 30 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000 con il quale le aliquote di accisa fissate nel decreto ministeriale 17 marzo 2000 sono state prorogate fino al 31 maggio 2000;

Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio relativi ai primi cinque mesi dell'anno 2000 consente di prorogare fino al 30 giugno 2000 le aliquote delle accise su alcuni oli minerali, stabilite dal decreto ministeriale 17 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 30 giugno 2000 nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2000.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 219 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º giugno 2000.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 366

00A6454

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 febbraio 2000.

Determinazione dell'idennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agri-

cole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1999) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1999 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2000 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 23765 del 25 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, già confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1° gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1° gennaio 1999 rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in L. 679.000 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in L. 1.245.000 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Le tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2000 in L. 155.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro delle politicge agricole e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 80

ALLEGATO

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO
DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

Categoria	Indennità spettante nella misura massima di L. 679.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.245.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello (bufalo): maschio e femmina	228.000	179.000	418.000	339.000
Vitellone (bufalo):				
maschio	—	205.000	—	339.000
femmina	449.000	358.000	830.000	679.000
Manzo (bufalo):				
maschio	—	231.000	—	339.000
femmina	621.000	489.000	1.138.000	935.000
Bue (bufalo)	—	179.000	—	339.000
Vacca (bufalo):				
di età non superiore a 8 anni	679.000	566.000	1.245.000	1.022.000
di età superiore a 8 anni	564.000	463.000	1.040.000	850.000
Toro (bufalo)	253.000	205.000	418.000	339.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO
DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

Categoria	Indennità spettante nella misura massima di L. 663.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.216.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello: maschio e femmina	222.000	174.000	407.000	332.000
Vitellone:				
maschio	—	201.000	—	332.000
femmina	439.000	350.000	811.000	663.000
Manzo:				
maschio	—	226.000	—	332.000
femmina	608.000	477.000	1.112.000	913.000
Bue	—	174.000	—	332.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	663.000	552.000	1.216.000	1.000.000
di età superiore a 8 anni	551.000	453.000	1.016.000	831.000
Toro	247.000	201.000	407.000	332.000

00A6469

DECRETO 30 marzo 2000.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, comma 1, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lazio con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina per la provincia di Frosinone;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio della predetta provincia sono stati sottoposti a controllo e il 99% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne per l'anno 1999;

Decreta:

1. Il territorio della provincia di Frosinone è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 86

00A6468

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

zione geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione fra le altre della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione del Consorzio di tutela del «Salame Brianza», con la quale il suddetto consorzio ha proposto, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, la società «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Salame Brianza» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A6470

DECRETO 12 maggio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «PAI - Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16 lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazione geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CEE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione fra le altre dell'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», con la quale il suddetto consorzio ha proposto, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, la società «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited» con sede in West Sussex, 65 High Street, Worthing BN 11 1DN e domiciliata per le attività presso la controllata PAI Italia S.r.l., in Borgo Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che la «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited» risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited» con sede in West Sussex, 65 High Street, Worthing BN 11 1DN e domiciliata per le attività presso la controllata PAI Italia S.r.l. con sede in Borgo Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma, iscritta all'elenco degli organismi di controllo privati per denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «PAI - Products Authentication Inspectorate Limited» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Fungo di Borgotaro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A6471

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 maggio 2000.

Prosecuzione dell'iniziativa «Domeniche ecologiche».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visti in particolare gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 349/1986, che affidano al Ministero dell'ambiente il compito di adottare, con i mezzi di informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze e ai problemi della tutela dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività nella stessa previste;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle UPB per l'esercizio finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico privato;

Considerato che nell'ambito di tale programma è previsto il cofinanziamento di progetti presentati da comuni e consorzi di comuni e finalizzati alla sensibilizzazione e all'informazione ai cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile e per il più efficace svolgimento delle «Domeniche ecologiche»;

Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto con il quale sono assegnate a tal fine, al direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente (VIA) del Ministero dell'ambiente, risorse finanziarie pari a lire 6.000 milioni;

Visto altresì, l'art. 5 dello stesso decreto il quale prevede che con proprio decreto il direttore generale del servizio VIA definisca i criteri e le modalità per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi;

Visto il decreto del direttore generale del servizio (VIA) del Ministero dell'ambiente DEC/VIA/4472 dell'8 febbraio 2000 con il quale si è provveduto a definire la griglia procedurale, per la realizzazione dell'iniziativa, provvedendo altresì al contestuale impegno delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi, pari a lire 6.000 milioni a valere sui fondi a tal fine attribuiti con decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, sopra citato, sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale) - Capitolo 7802 (Sviluppo della progettazione d'interventi ambientali e promozione di figure professionali) C.D.R. 5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del DEC/VIA/4472 dell'8 febbraio 2000, il Ministero dell'ambiente cofinanzia i progetti presentati dai comuni autorizzati, di cui all'art. 2 del medesimo decreto, finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento delle giornate ecologiche;

Visto il successo dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», confermato anche dai sondaggi d'opinione e dalla disponibilità manifestata da numerosi enti locali, che suggerisce la prosecuzione dell'iniziativa;

Considerato inoltre che il citato provvedimento ha stabilito le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle istanze di finanziamento e che occorre, pertanto, fissare analoghe scadenze per l'accesso ad una seconda fase dell'iniziativa;

Ritenuto di estendere l'iniziativa alle giornate del 4 giugno «festa verde della Repubblica», 22 settembre «giornata europea, in città senza la mia auto», 1° ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2000;

Considerato che numerose iniziative sono state presentate anche da comuni con popolazione inferiore alla soglia di 100.000 abitanti stabilita dal sopra citato DEC/VIA/4472 dell'8 febbraio 2000;

Ritenuto, quindi, opportuno allargare la partecipazione all'iniziativa ai comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e, comunque, ai comuni capoluogo di provincia;

Ritenuto inoltre opportuno riconoscere l'adesione espressa dai comuni nei termini fissati dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 2000 quale titolo per l'accesso alla prosecuzione dell'iniziativa;

Considerato, pertanto, che occorre definire una griglia procedurale, provvedendo altresì al contestuale impegno delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

L'iniziativa «Domeniche ecologiche» è estesa alle seguenti giornate: 4 giugno «festa verde della Repubblica», 22 settembre «giornata europea, in città senza la mia auto», 1° ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2000. Il Ministero dell'ambiente cofinanzia i progetti presentati dai comuni finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento delle giornate ecologiche.

Art. 2.

Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze di cofinanziamento

Possono aderire all'iniziativa e presentare istanza di cofinanziamento i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni che hanno aderito alla precedente iniziativa «Domeniche ecologiche», di cui all'art. 2 del precedente DEC/VIA/4472.

Art. 3.

Interventi ammissibili al cofinanziamento

Sono ammessi al cofinanziamento per le finalità di cui all'art. 1, secondo le modalità e condizioni di cui agli articoli 4 e 5, le seguenti tipologie di intervento:

campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti, popolazione scolastica, com-

mercianti) condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e di pagine web;

sondaggi d'opinione pre, durante e post lo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;

iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile;

iniziative direttamente finalizzate al più efficace svolgimento delle «giornate ecologiche».

Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza.

Non sono ammessi a cofinanziamento gli interventi il cui costo non è comprovabile con idonea documentazione amministrativa e contabile.

Art. 4.

Modalità di adesione e presentazione delle domande di cofinanziamento

I comuni che intendono aderire all'iniziativa, dovranno presentare istanza di cofinanziamento compilando in ogni sua parte (a pena di esclusione) la scheda allegata al presente decreto.

I termini di presentazione della documentazione di cui al precedente comma sono così stabiliti:

per la giornata del 4 giugno 2000 «festa verde della Repubblica», l'istanza dovrà pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio VIA, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (fax 06-57225995) entro le ore 17 del 2 giugno 2000;

per le rimanenti giornate, le istanze dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio VIA, via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 Roma (fax 06-57225995) entro le ore 17 del 12 luglio 2000.

Art. 5.

Condizioni di ricevibilità

Costituiscono condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 2 ed il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 4.

Art. 6.

Valutazione dei progetti proposti

La valutazione dei progetti pervenuti sarà svolta, entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione, dal Servizio VIA del Ministero dell'ambiente che si avvarrà dalla commissione tecnico scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

Modalità di finanziamento

Le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto riceveranno un cofinanziamento non superiore al 60 per cento del costo dell'iniziativa e per un importo massimo, comunque, non superiore a 400 lire per ciascuno degli abitanti residenti nel comune interessato.

Il Ministero dell'ambiente determinerà la percentuale di cofinanziamento, assegnabile alle singole iniziative, tenuto conto del numero complessivo delle istanze.

L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal Servizio VIA al comune proponente in due fasi:

la prima, di importo pari al 50 per cento del cofinanziamento assegnato, entro sessanta giorni dall'approvazione dei risultati della valutazione di cui all'art. 6;

la seconda, a saldo, al ricevimento di idonea documentazione amministrativa e contabile da parte dell'ente proponente circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo svolgimento delle iniziative stesse, corredata da copia del materiale informativo prodotto, dai risultati delle campagne di monitoraggio sull'uso del trasporto pubblico e sulla riduzione degli inquinanti, nonché dai risultati dei sondaggi sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla problematica della mobilità sostenibile eventualmente realizzati.

Art. 8.

Assegnazione di risorse finanziarie

Per la prosecuzione dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», compresa, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 25 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2000), nel programma di attività per l'anno 2000 del direttore generale del Servizio VIA del Ministero dell'ambiente è assegnata la somma di lire 10.000 milioni a valere sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale) - Capitolo 7802 (Sviluppo della progettazione d'interventi ambientali e promozione di figure professionali) C.D.R. 5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 42

ALLEGATO

SCHEDA DI ADESIONE ALLE GIORNATE ECOLOGICHE

id

Comune

Abitanti residenti n

Superficie ha

ADESIONE ALLE GIORNATE

4 giugno	si	no
22 settembre	si	no
1 ottobre	si	no
5 novembre	si	no
3 dicembre	si	no

Costo totale dell'iniziative £

Costo totale del cofinanziamento £

Estremi versamento, intestazione

n conto tesoreria o c/c bancario-postale

coordinate CAB ABI

cod fiscale/partita IVA

SCHEDA TECNICO-DESCRITTIVA GIORNATA ECOLOGICA

(da compilare per ogni singola giornata)

GIORNO MESE TEMA DELLA GIORNATA

ZONA CHIUSA AL TRAFFICO

Superficie ha

Orario di chiusura dalle alle

Accesso consentito ai motorini si no

BREVE DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

MEZZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI PER LA GIORNATA

	veicoli aggiuntivi numero	veicoli aggiuntivi costi in lire	veicoli totali disponibili n
Trasporti pubblici			
Navette			
Biciclette			
Motorini elettrici			
Altro (specificare)			

PARCHEGGI-SCAMBIO AGGIUNTIVI ATTIVATI PER LA GIORNATA

	posti aggiuntivi numero	costi in lire	posti totali disponibili n
Parcheggi auto			
Parcheggi biciclette			
Parcheggi motorini elettrici			

STRUMENTI DI MISURAZIONE ATTIVATI PER LA GIORNATA

Aria	si	no
Rumore	si	no
Misurazione dei flussi veicolari	si	no
Calcolo dei passeggeri dei mezzi pubblici	si	no

RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE PER LA GIORNATA

	risorse aggiuntive numero	costi in lire	risorse totali disponibili n
Dipendenti comunali			
Vigili urbani			
Altro (specificare)			

INIZIATIVE COLLATERALI E MEZZI DI INFORMAZIONE ATTIVATI (descrizione azioni e soggetti coinvolti)

Mezzi di informazione e comunicazione: ____________________

Animazione, spettacoli, altro ____________________

COSTI

Costo totale dell'iniziata (singola giornata) £ ____________________

Cofinanziamento richiesto (singola giornata) £ ____________________

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

(singola giornata)

____

RESPONSABILE/REFERENTE DELL'INIZIATIVA

Nome e Cognome ____________________

tel ________ fax ________ e-mail ________

Funzione ricoperta nell'Ente ____________________

Indirizzo Ente ____________________

DATA

FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE O DEL FUNZIONARIO DELEGATO

00A6505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000.

Disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata e velocizzazione dei contratti d'area. (Deliberazione n. 31/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e 31 luglio 1997, n. 319, attuativi della legge n. 88/1992;

Vista la propria delibera 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1997, n. 70, in materia di criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali;

Viste le proprie delibere 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1999, n. 4), 9 giugno 1999, n. 77, in materia di programmazione negoziata ed in particolare la delibera 9 giugno 1999, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1999, n. 163) che limita, fra l'altro, la stipula di nuovi contratti d'area ai soli contratti previsti per legge o con istruttoria conclusa;

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14 che ripartisce L. 9.226,723, miliardi (4.765,205 Meuro), compresivi di L. 726,723 miliardi (375,321 Meuro) rimasti disponibili a carico della delibera 9 giugno 1999, n. 77, tra diverse finalità di sostegno agli investimenti produttivi e prevede, tra l'altro, di destinare L. 700 miliardi (361,519 Meuro) ai contratti d'area previsti per legge (Avellino e Salerno) e ai protocolli aggiuntivi relativi a quelli di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis e Torrese-Stabiese, nonché di finanziare nell'ambito delle risorse stanziate, punto 1.2, lettera *a)*, anche bandi mirati per territorio e/o settore ed altre iniziative di investimento concordate tra amministrazioni centrali e regioni;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1998, n. 175) volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra società di servizi e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Tenuto conto che nella citata delibera del 15 febbraio 2000 è previsto, al punto 6, il riordino delle procedure relative agli strumenti di programmazione negoziata entro il 31 dicembre 2000, al fine di consentire alle regioni l'esercizio delle funzioni loro conferite in materia dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto opportuno accelerare la predetta fase di riordino, anticipando al 30 giugno 2000 le decisioni di questo Comitato in materia di programmazione negoziata e disciplinando la fase transitoria;

Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie, già incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto d'area, e che è opportuno autorizzarne l'impiego, almeno parziale, a copertura di oneri relativi all'animazione e all'attivazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Considerata l'opportunità di consentire che siano inserite nei contratti d'area iniziative imprenditoriali che costituiscano ampliamenti di attività esistenti, garantendo, mediante l'adozione di adeguati vincoli, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 488/1992, che in virtù di ciò non si determinino meri trasferimenti di attività e che siano comunque assicurati significativi incrementi occupazionali;

Ritenuto opportuno che il principio della selezione concorsuale delle iniziative imprenditoriali ammesse ad agevolazione sia applicato anche per i contratti d'area;

Delibera:

1. *Patti territoriali.*

Al fine di garantire il proficuo avvio della nuova fase della programmazione negoziata, nel quadro della riforma dei relativi strumenti, che sarà definita entro il 30 giugno 2000, i soggetti convenzionati per l'attività di istruttoria bancaria a decorrere dalla data della presente delibera:

a) accetteranno nuove richieste di istruttoria solo relativamente a patti territoriali che siano specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca. Tali istruttorie dovranno essere concluse entro i termini previsti al punto 1.4 della citata delibera 15 febbraio 2000;

b) entro la medesima scadenza dovranno essere concluse tutte le istruttorie in corso alla data di adozione della presente delibera.

Dalla medesima data è sospesa la concessione dell'autorizzazione ai soggetti promotori di patti territoriali di avvalersi delle società convenzionate per l'attività di supporto e assistenza tecnica, previste dal punto 2.10.1 della propria delibera 21 marzo 1997, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105.

2. *Contratti d'area.*

2.1. Limitatamente ai contratti d'area previsti per legge di cui alle premesse, è ammesso anche il finanziamento di iniziative imprenditoriali dirette all'ampliamento di attività esistenti, a condizione che:

a) non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produttivi o di impianti preesistenti anche in aree diverse da quelle comprese nel contratto d'area;

b) la solidità economico-finanziaria dell'azienda e la sua capacità di stare sul mercato siano dimostrate nel complesso e riconosciute, in particolare, sulla base degli investimenti già realizzati sul territorio;

c) l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai livelli occupazionali riferiti alle aziende interessate o, qualora queste facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;

d) il rapporto tra contributo pubblico e nuovi addetti non superi di oltre il 10% quello medio delle iniziative di ampliamento finanziate nella medesima regione a carico del bando della legge n. 488/1992 emanato in data 16 febbraio 1998.

Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva conclusione dell'istruttoria è comunque subordinata alla documentazione della avvenuta verifica delle condizioni di flessibilità che sarà attuata tra le parti sociali, tenendo conto della consistenza dell'occupazione aggiuntiva.

2.2. Per i contratti d'area ed i protocolli aggiuntivi di cui alla propria delibera del 15 febbraio 2000, le agevolazioni sono concesse, fermo restando il limite massimo di L. 300 miliardi (154,937 euro) di investimenti per ciascun contratto, sulla base di specifiche graduatorie formate con le modalità e i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria delibera 27 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle priorità regionali. Il soggetto incaricato dell'istruttoria, individuato dal responsabile unico del contratto d'area tra quelli convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, qualora l'istruttoria stessa sia già stata avviata o gli venga trasmessa, dal responsabile unico, documentazione già da lui acquisita relativa a programmi di investimenti, provvede a richiedere alle imprese gli elementi e la documentazione necessari alla formazione delle graduatorie.

3. *Disposizioni comuni.*

Una quota non superiore al 20% delle risorse destinate dallo Stato al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in contratti d'area, che si rendessero disponibili in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento successivi alla data della presente delibera, può essere utilizzata per corrispondere ai soggetti responsabili dei patti territoriali e ai responsabili unici dei contratti d'area le somme per lo svolgimento del compito di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La determinazione della effettiva percentuale è stabilita con decreto del direttore del servizio per la programmazione negoziata, tenendo conto, in particolare, dei motivi che hanno originato la rideterminazione del finanziamento. Le risorse di cui sopra concorrono (a parziale modifica del punto 2 della propria delibera 9 giugno 1999, n. 81) secondo quanto previsto dai punti 2.11 e 3.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105, alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento di attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali o dei contratti d'area.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali non avviate entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera o dalla data in cui siano divenute definitive le necessarie autorizzazioni, ove successive, salva la proroga di sei mesi per casi di forza maggiore. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica dichiara altresì la decadenza dalle agevolazioni per tutte le iniziative per le quali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera non siano stati presentati i progetti esecutivi o le integrazioni progettuali richieste.

Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinerà, tra l'altro, in via organica le ipotesi di revoca, le agevolazioni concesse sono altresì revocate, nei casi e con le modalità, in quanto applicabile, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, indicato in premessa, così come modificato ed integrato dal successivo decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319.

Roma, 17 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000
Reg. n. 2 Tesoro, del bilancio e della programmazione economica foglio n. 41

00A6451

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 24 maggio 2000, n. **AIPA/CR/23.**

Qualificazione dei «gruppi di monitoraggio» interni alla pubblica amministrazione, ai sensi della circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998.

Alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, p.c.

Al Dipartimento per la funzione pubblica
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998, atteso l'esito favorevole della procedura relativa, nel corso dell'Adunanza del 10 maggio 2000 ha deliberato la qualificazione del «gruppo di monitoraggio» interno al Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione.

Detta qualificazione, avente validità per un triennio, è subordinata al permanere dei requisiti prescritti dalla circolare indicata in oggetto (insussistenza di cause di incompatibilità - capacità tecnica) per lo svolgimento di attività di monitoraggio.

L'elenco delle amministrazioni che possono avvalersi di un «gruppo di monitoraggio» interno, riepilogato in allegato 1, è suscettibile di integrazioni e modificazioni, che saranno rese note in concomitanza di successive deliberazioni dell'Autorità, adottate a seguito dell'ultimazione della relativa «procedura di qualificazione».

Ai sensi della richiamata circolare, la conseguita qualificazione del «gruppo di monitoraggio» interno consente all'amministrazione interessata l'autonoma esecuzione delle attività di monitoraggio sui propri contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati, ferma restando la facoltà dell'amministrazione — ove ciò fosse ritenuto necessario — di far ricorso a società specializzate incluse nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE POSSONO AVVALERSI DI UN «GRUPPO DI MONITORAGGIO» INTERNO

1. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., per il periodo 19 novembre 1998 al 18 novembre 2001.

2. Concessionaria servizi informativi pubblici - CONSIP S.p.a., per il periodo 19 novembre 1998 al 18 novembre 2001.

3. Ministero delle finanze, per il periodo dal 14 gennaio 1999 al 13 gennaio 2002.

4. Istituto nazionale previdenza sociale - I.N.P.S., per il periodo dal 4 marzo 1999 al 3 marzo 2002.

5. Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione, per il periodo dal 10 maggio 2000 al 9 maggio 2003.

00A6428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9359
Yen giapponese	99,80
Dracma greca	337,10
Corona danese	7,4616
Corona svedese	8,4120
Sterlina	0,62260
Corona norvegese	8,3425
Corona ceca	36,230
Lira cipriota	0,57405
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,58
Zloty polacco	4,1430
Tallero sloveno	205,3724
Franco svizzero	1,5718
Dollaro canadese	1,4065
Dollaro australiano	1,6210
Dollaro neozelandese	2,0350
Rand sudafricano	6,6332

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A6539

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione internazionale ricerche e metodologie medica chirurgiche, organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999 la «Fondazione internazionale ricerche e metodologie medico-chirurgiche organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, è stata autorizzata a modificare il proprio statuto, come da verbale 2 febbraio 1999, n. rep. 249888/6722, a rogito del notaio Arduino Spicacci Minervini.

00A6472

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente la deliberazione 26 febbraio 1998 in materia di prezzo medio europeo dei farmaci

Le aziende che intendono modificare i prezzi delle proprie specialità medicinali per l'adeguamento alla terza fase del prezzo medio europeo, devono inviare la richiesta di variazione del prezzo alla segreteria del CIPE - Ufficio sorveglianza farmaci, entro il 10 giugno corrente anno.

Ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 non è autorizzata la richiesta di modifica del prezzo per le specialità aventi confezioni registrate e con procedura nazionale e di mutuo riconoscimento.

La domanda dovrà contenere, così come avvenuto nelle precedenti occasioni, le seguenti informazioni:

nome specialità, codice AIC, prezzo ex factory 2ª tranche, prezzo al pubblico 2ª tranche, valore tranche, prezzo ex factory 3ª tranche, prezzo al pubblico 3ª tranche.

Le confezioni di specialità, per le quali è scaduta la tutela brevettuale, che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4, della legge sopra citata hanno ridotto il proprio prezzo del 5%, per il calcolo della 3ª fase devono sommare all'ex factory 2ª tranche comunicato a questo ufficio in occasione dell'adeguamento al prezzo medio europeo del giugno 1999, il valore annuo della tranche, ridurre del 5% l'ex factory 3ª tranche, successivamente aggiungere i margini alla distribuzione e l'IVA e infine arrotondare il prezzo al pubblico così calcolato.

Qualora l'ufficio non chieda di rettificare i prezzi comunicati entro il 28 giugno prossimo venturo, l'azienda potrà richiederne la pubblicazione sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non prima del 15 luglio.

Per tutto quanto non riportato nel presente comunicato valgono le disposizioni contenute in quello precedente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1999.

00A6453

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Murchio Sim & Co S.p.a., in Milano

Si comunica che in data 7 aprile 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Murchio Sim & Co S.p.a., con sede in Milano, disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 ottobre 1998, su proposta della Consob, a seguito della restituzione alla gestione ordinaria di detta società, che ha mutato la denominazione sociale in «European Securities SIM S.p.a.».

00A6473

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 5 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77